

## **Allegato "A"**

### **STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)**

#### **"ASSOCIAZIONE SIMONE FAUCI - IL BOMBER DEL CUORE ODV"**

##### **"ODV" Denominazione - Sede - Scopo - Durata**

ART. 1. - DENOMINAZIONE - È costituita l'Organizzazione di volontariato (ODV) "ASSOCIAZIONE SIMONE FAUCI - IL BOMBER DEL CUORE ODV"

ART. 2. - SEDE - L'Organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE SIMONE FAUCI - IL BOMBER DEL CUORE ODV" ha sede nel Comune di Brescia (BS).

ART. 3. - SCOPO - L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

- svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità in favore di persone affette da malattie, o bisognosi di assistenza sanitaria o di cura, enti o associazioni che perseguono le medesime finalità, e verso qualsiasi struttura pubblica o privata operanti nel settore socio-sanitario;

- svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità in favore dello sport giovanile ed in particolare del calcio, enti o associazioni sportive dilettantistiche che perseguono le medesime finalità;

- svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità in favore del sostegno a distanza dei bambini e dei minori bisognosi e delle case famiglia anche attraverso donazioni e convenzioni stipulate con altre associazioni che perseguono i medesimi obiettivi;

- svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità nel settore della tutela, della promozione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, nella cura degli animali e nella promozione del valore dell'interazione uomo-animale al fine del reciproco interesse, ed in particolare per sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali tutti ed in particolare dei cani e degli altri animali d'affezione.

Per il perseguimento di tali scopi, l'Associazione si propone di promuovere eventi, manifestazioni e progetti anche attraverso canali di diffusione quali i social-media e/o siti internet, ed anche attraverso piattaforme cosiddette "crowdfunding", destinati alla raccolta di fondi, da devolvere in favore delle strutture sanitarie private e pubbliche allo scopo di favorire il servizio socio-sanitario; in favore di enti e associazioni sportive dilettantistiche in particolare nel settore del calcio al fine di favorire la crescita e la divulgazione dello sport giovanile; in favore di bambini ed adolescenti che si trovano in stato di disagio, povertà e/o abbandono; in favore di enti ed associazioni pubbliche o private che promuovono e difendono i diritti degli animali tutti ed in particolare dei cani e degli altri animali d'affezione.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali e, potrà collaborare con enti ed istituzioni, locali e non, soggetti privati e pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e partecipare ad altre associazioni, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla vigente normativa. I proventi delle attività non potranno in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

L'associazione opera tramite progetti.

I progetti approvati dal Consiglio amministrazione, sono gestiti da un gruppo operativo con specifica delega consiliare.

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

ART. 4. - DURATA - L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

#### **Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo**

ART. 5. - PATRIMONIO - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o enti non aventi personalità giuridica;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di versamenti ulteriori rispetto al versamento della quota associativa. È comunque riconosciuta agli aderenti la facoltà di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte dell'Associato, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.

ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA - La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di dimissioni o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO - Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo a quello in corso ed avrà quindi la durata di 13 mesi.

Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste dall'art.13 del D.Lgs.117/2017, il rendiconto economico - finanziario; entro centoottanta giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ART. 8. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE - Ai sensi dell'art.8, D.Lgs. 117/2017:

- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Associati - Diritti ed obblighi**

ART. 9. - ASSOCIATI - Sono associati le persone fisiche od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione, e

che verseranno, all'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.

Il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 dell'art.32 del D.Lgs.117/2017, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Gli Associati hanno uguali diritti; è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Si esclude espressamente l'ingresso nell'associazione a termine.

Possono entrare a far parte dell'Associazione persone fisiche di maggiore età o enti di qualsiasi natura giuridica che, su proposta dell'Assemblea degli Associati, ne facciano espressa domanda compilando un apposito modulo predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio di amministrazione, con potere di veto del Presidente.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto e le disposizioni del Consiglio di amministrazione, oltre ai dati anagrafici e/o identificativi del richiedente.

Nel caso in cui l'Associazione non si pronunci nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, la domanda si intende accettata.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

soci fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative;

soci sostenitori: coloro che pur condividendo le finalità dell'Associazione e sottoscrivendo le quote associative, non operano nello svolgimento delle varie attività.

ART. 10. - DIRITTI ED OBBLIGHI - Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali per le attività necessarie o connesse a quelle

statutarie, ed altresì in dipendenza del rapporto associativo di partecipare alle attività ricreative gratuitamente.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee.

Tutti i soci ordinari, nel limite delle loro possibilità, assumono il compito di contribuire operativamente e concretamente al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione e si impegnano nel rispetto dello statuto dell'Associazione.

Le prestazioni dei soci effettuate in favore della Associazione sono gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo. I Soci avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

ART. 11. - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO - La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso.

La morosità è dichiarata dal Consiglio di amministrazione.

L'esclusione per perdita dei requisiti è sancita dall'Assemblea degli associati.

Gli Associati che esercitano le dimissioni volontarie o che sono esclusi devono comunque essere in regola con le quote associative e non hanno diritto alla liquidazione della quota associativa.

### **Amministrazione**

ART. 12. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre esercizi associativi scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associativi (art.34 comma 1 del DLgs. 117/2017). Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi associativi e, comunque, fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 13. - ORGANI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso può essere attribuito ai membri del Consiglio salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata nello svolgimento della loro carica a favore dell'organizzazione di volontariato.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è Presidente dell'Associazione.

ART. 14. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni trimestre e non meno di due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale ed iniziale e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15. - POTERI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo per l'anno successivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente, quando non viene fatto dall'assemblea;
- nominare il segretario, quando non viene fatto dall'assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea. Presidente - Vicepresidente - Segretario

ART. 16. - POTERI DEL PRESIDENTE - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di

terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del consiglio più anziano di età.

ART. 17. - SEGRETARIO - Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'associazione;
- è a capo del personale.

### **Assemblee**

ART. 18. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Gli associati sono convocati in assemblea dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta (via posta cartacea o email o con qualsiasi altro mezzo di cui sia possibile la documentazione) diretta a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà prevedere la prima e la seconda convocazione. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può essere convocata presso la sede o in qualsiasi altro luogo, anche fuori dalla sede.

ART. 19. - DELIBERE - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ART. 20. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

ART. 21. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente con la maggioranza degli associati presente all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - Le assemblee sono validamente costituite con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei soci e deliberano con la maggioranza dei voti. In seconda convocazione deliberano con la maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tuttavia:

- per deliberare la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati in prima convocazione ed almeno un terzo degli associati in seconda convocazione e delibera con il consenso della maggioranza dei presenti in entrambi i casi.

- per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la maggioranza degli associati in seconda convocazione e delibera con il consenso di tre quarti dei presenti in entrambi i casi.

#### **Organo di controllo e Revisione legale dei conti**

ART. 23. -ORGANO DI CONTROLLO - E' nominato l'Organo di controllo nel caso in cui si verificano i casi previsti dall'art.30, DLgs.117/2017. L'Organo di controllo qualora nominato è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 24. - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI - E' nominato l'Organo di revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art.31 del DLgs.117/2017.

L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea. I membri dell'Organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

#### **Durata delle cariche e gratuità**

ART. 25. - GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

**Scioglimento e devoluzione - Rinvio**

ART. 26. - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'organizzazione, sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art.9 del DLgs.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27. - RINVIO A NORME DI LEGGE - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: